

COMUNE DI FAENZA

IMU 2015

ALIQUOTE E DETRAZIONE PER IL SALDO 2015

Per il versamento del saldo 2015 devono essere utilizzate le stesse aliquote, approvate nel 2014 con atti C.C. n. 125 del 29.04.2014 e n. 205 del 29.09.2014 di seguito riportate:

- a) aliquota ordinaria del **1,06%** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate;
- b) aliquota dello **0,27%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- c) aliquota dello **0,58%** per gli alloggi diversi da quelli sociali, che non hanno le caratteristiche di cui al D.M. 22 Aprile 2008, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);
- d) aliquota dello **0,83%** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno 2015 e a condizione che venga consegnata entro il termine del pagamento del saldo 2015 (16 Dicembre 2015) copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni, copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti in essere se ed in quanto dovuta o in alternativa copia dei documenti attestanti l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo;
- e) aliquota dello **0,83%** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine di pagamento del saldo I.M.U., apposita dichiarazione attestante la concessione in uso gratuito dell'immobile, pena la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modifiche, in caso contrario dovrà essere inviata nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione. **Non si considerano valide le dichiarazioni presentate ai medesimi fini durante il periodo di applicazione dell'ICI;**
- f) aliquota dello **0,93%** per i terreni agricoli, per le aree edificabili e per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni.
Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare.

DETRAZIONE D'IMPOSTA

Spetta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e agli alloggi assegnati di cui alla lettera c) la detrazione di legge nella misura di € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.